

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

R.G.N. 1216/2022

del sig. **Salvatore Cangemi**, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (C.F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec. filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON IL RICORSO ORIGINARIO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, nella parte in

cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, rettificato con D.D.G. 5245 del 29 dicembre 2021 e modificato con D.D.G. n. 118 del 21 gennaio 2022 per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia;
- ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita in relazione ai quesiti.
- del diniego all'istanza di accesso formatosi a seguito del silenzio della pubblica amministrazione rispetto all'istanza formulata dal ricorrente in data 10 gennaio 2023.

- di qualsiasi ulteriore degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuto e/o conoscibile, relativo alla decisione di attribuire in relazione ai 4 quesiti ivi riportati il punteggio di 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita;

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – ha bandito il concorso pubblico per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10). Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla. L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

La suddetta valutazione è risultata viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione. Segnatamente, sebbene l’odierno ricorrente avesse individuato la risposta corretta (INAIL) al quesito n. 31 – formulato nei seguenti termini: «ai sensi dell’art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?» – l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto corretta un’altra risposta tra

quelle indicate (INPS). Conseguentemente, lungi dall'attribuire all'attuale ricorrente il punteggio di 0,50, l'Amministrazione ha attribuito un punteggio negativo di 0,15.

Trattandosi di un errore di palmare evidenza, il 7 agosto 2022 il Sig. Cangemi ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR gli atti di approvazione dell'esito della prova scritta pubblicato e dell'elenco degli idonei pubblicati il 6 giugno 2022, nonché ogni atto consequenziale e presupposto.

Nelle more del giudizio instaurato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 21 novembre 2022, n. 457) non solo ha avuto modo di esprimersi in sede cautelare sulla medesima questione sollevata dall'odierno ricorrente, affermando che *«la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di - 0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50»*, ma ha anche chiarito come un'ulteriore domanda (quesito 44) facesse riferimento a norma da tempo non più esistente (art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999).

Su tali premesse, nel formulare la graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impuginate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi di legittimità della procedura. Sebbene la nuova graduatoria riconosca all'odierno richiedente il punteggio corretto (23,8), la stessa è da ritenere inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a ogni candidato (e non soltanto a coloro i quali avevano segnato la risposta corretta);
- ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che avevano fornito una risposta alla domanda n. 44 (mal formulata, in quanto ideata sulla base di una disposizione di legge non più in vigore), ma non a coloro che non avevano indicato una risposta;

- ha applicato una clausola del bando di concorso *ictu oculi* illegittima in modo da attribuire ai laureati in possesso di una laurea triennale e una magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Tale graduatoria, unitamente a tutti gli eventuali atti impugnati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali ancora non conosciuti, è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 gennaio 2023 per violazione della *lex specialis*, della *par condicio* concorsuale ed eccesso di potere sotto più profili.

Lungi dal prendere atto dei macroscopici vizi della procedura *de qua* e annullare i relativi atti in autotutela, l'amministrazione resistente ha depositato in giudizio una serie di documenti tra cui il verbale – in questa sede impugnato – in cui si dà atto della decisione della Commissione esaminatrice di attribuire a tutti i candidati il punteggio di 0,50 in relazione ai 4 quesiti ivi riportati a prescindere dalla risposta fornita, sulla base della considerazione per cui «*per la loro formulazione e per il contenuto delle risposte, tutti e quattro i quesiti ritenuti non validi degli otto proposti alla verifica, non permettevano ai candidati di poter formulare una risposta corretta univoca*».

L'atto impugnato è anch'esso illegittimo e merita di essere annullato per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/1990 PER DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Il verbale in questa sede impugnato risulta illegittimo per i medesimi motivi di doglianza già approfonditi nel primo ricorso per motivi aggiunti (da intendersi qui integralmente richiamati), nella parte in cui pone sullo stesso piano «*i quattro quesiti ritenuti non validi*», attribuendo così il punteggio di 0,50 a tutti i candidati a prescindere dalla risposta fornita.

Ed invero, il verbale in questione è illegittimo poiché con esso vengono cristallizzati i vizi della procedura già censurati nei precedenti ricorsi, consistenti nella mancata differenziazione ai fini della determinazione del punteggio tra:

- a) un quesito mal formulato, in quanto errato e/o poco chiaro, con più risposte o con nessuna corretta (quello n. 44, in cui non esiste una risposta corretta in quanto la domanda non teneva in considerazione dell'abrogazione del testo di legge utilizzato);
- b) un quesito ben formulato, con una sola risposta corretta ma erroneamente valutato dalla commissione (quello n. 31, in cui si è in presenza di una risposta corretta univoca individuata dal ricorrente – INAIL – ma erroneamente valutata dall'Amministrazione).

Come già chiarito nel precedente ricorso per motivi aggiunti, tale chiara distinzione che – all'evidenza – sembra essere stata ignorata, assume in realtà un rilievo di assoluta centralità nella controversia in esame.

Nel primo caso, infatti, l'Amministrazione sarebbe stata chiamata a invalidare il quesito n. 44 non attribuendo nessun punto a tutti i candidati, o, in alternativa, a valutare la risposta come “sempre corretta” per tutti i partecipanti (sia che avessero sia che non avessero sbarrato una risposta).

Nel secondo caso, invece, rispetto al quesito n. 31, l'unico modo legittimo di procedere ai sensi della *lex specialis* sarebbe stato quello di ricalcolare la graduatoria in modo da assegnare + 0,5 punti unicamente ai candidati che avevano indicato la soluzione corretta (attribuendo, per converso, 0 pt. ai candidati che non avevano fornito alcuna risposta e un punteggio negativo di 0,15 a coloro che ne avevano fornito una errata).

In tale contesto, per rimuovere gli evidenti profili di illegittimità della procedura *de qua*, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto, dunque, utilizzare dei criteri differenti ai fini dell'attribuzione dei punteggi a seconda delle diverse circostanze alla base dell'invalidità dei singoli quesiti: nello specifico, occorreva distinguere i quesiti corretti ma erroneamente valutati da quelli mal formulati e/o equivoci.

Per converso, l'Assessorato ha inspiegabilmente deciso di valutare le risposte fornite ai quattro quesiti in questione come "sempre corrette", indipendentemente dalla risposta fornita (anche ove, come nel caso del quesito n. 31, non vi era alcuna incertezza e vi era una sola risposta corretta).

In questo modo, ed è questo il dato che maggiormente rileva, l'errore dell'Amministrazione in sede di valutazione si è tradotto in un'attribuzione di punti aggiuntivi ad esclusivo vantaggio dei candidati che (come il ricorrente) hanno fornito una risposta errata a quesiti in realtà ben formulati, svantaggiando chi invece aveva individuato la risposta corretta durante la prova.

Al contempo, sono stati ingiustamente penalizzati, i candidati che (come il ricorrente), a fronte di quesiti mal formulati, avevano deciso di non segnare alcuna risposta.

Pertanto, al pari della graduatoria e degli altri atti impugnati, anche il verbale in oggetto non solo deve ritenersi viziato da eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta derivante da un'omessa o incompleta istruttoria, ma risulta anche in contrasto con le previsioni della *lex specialis* e con il più ampio principio della *par condicio* concorsuale.

II. SUL PERICULUM

Quanto al *periculum* in mora, permane il rischio del verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'odierno ricorrente, che verrebbe privato della possibilità di essere tempestivamente assunto a tempo indeterminato. In tal senso, in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, si rileva che tale sospensione risulta utile anche nell'interesse della p.a. di evitare che si consolidino gli effetti di una graduatoria illegittima attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro che sarebbero a loro volta illegittimi, con rilevanti conseguenze risarcitorie ed erariali.

III. SULL' IMPUGNAZIONE DEL SILENZIO DINIEGO E SULLA RICHIESTA DI ACQUISIZIONE D'UFFICIO IN VIA ISTRUTTORIA DI DOCUMENTI

Su tali premesse si ritiene in ogni caso opportuno segnalare come l'amministrazione resistente si sia espressa con un silenzio diniego in relazione alla richiesta di accesso ai

documenti amministrativi trasmessa in data 10 gennaio 2023 (**doc. 1**) volta a ottenere, tra gli altri documenti richiesti, qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla decisione di attribuire 0.5 pt. a tutti i candidati indipendentemente dalla fornita risposta al quesito al numero 31 e 44 (indice già della stessa volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'onere di leale collaborazione reciproca con il cittadino, trattandosi di documenti di pronta e semplice reperibilità indispensabili per l'esercizio del diritto alla difesa).

Ebbene, risultando evidente l'assenza di qualsiasi circostanza ostativa all'ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente, che non risultano neppure astrattamente in contrasto con le ipotesi previste dall'art. 24 l. 241/1990, nonché la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale riconnesso al collegamento funzionale tra l'ostensione dei documenti e l'effettività della tutela giurisdizionale, il diniego formulato sull'istanza di accesso non può che risultare illegittimo.

Conseguentemente, si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di ordinare alla controparte l'esibizione dei documenti richiesti.

In ogni caso, preso atto della non conoscenza allo stato dell'arte da parte del ricorrente di una parte significativa di atti e verbali oggetto della procedura in questa sede impugnata e visto anche che il verbale in questa sede impugnato risulta oscurato per la maggior parte del suo contenuto, si rileva come ad oggi non sia ancora possibile escludere l'esistenza di ulteriori profili di illegittimità della procedura in esame.

Per tali ragioni, alternativamente rispetto alla domanda precedente, onde evitare un'eccessiva frammentazione della tutela giurisdizionale del ricorrente e una conseguente più che evitabile dilatazione della procedura concorsuale in oggetto, si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di acquisire d'ufficio in via istruttoria:

- qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla decisione di attribuire 0.5 pt. a tutti i candidati indipendentemente dalla fornita risposta al quesito n. 31 (individuato così nel test del Dott. Cangemi);

- qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla decisione di attribuire 0.5 pt. a tutti i candidati indipendentemente dalla fornita risposta al quesito n. 44 (individuato così nel test del Dott. Cangemi);
- qualsiasi atto, documento o verbale relativo alla valutazione dei seguenti titoli: Laurea Triennale, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Poiché l'Amministrazione resistente ha espresso silenzio diniego all'istanza di accesso del 10.01.2023, con cui il ricorrente ha richiesto di ottenere i dati dei candidati collocati in graduatoria tra la posizione n. 241 (28,45 pt. complessivi) e 13 la posizione n. 530 (26,30 pt. complessivi) a cui verrebbe attribuito un punteggio inferiore all'odierno ricorrente a seguito della *reductio ad legitimitatem* della procedura in oggetto, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA – PALERMO

In via cautelare:

- Disporre la sospensione degli atti impugnati.

Nel merito:

- Annullare in parte qua il verbale impugnato.

Con riferimento all'illegittimo diniego sull'accesso ai documenti:

- Ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti;
- In subordine, acquisire i documenti oggetto del diniego d'ufficio in via istruttoria.

Con vittoria alle spese, competenze e altri onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo 20.02.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa